



**Rag. Luigina Andrighetti Frisoni** | Consulente del Lavoro | Revisore Legale  
**Dott. Marco Frisoni** | Consulente del Lavoro | Docente presso Università dell'Insubria, facoltà di Giurisprudenza  
**Rag. Silvia Frisoni** | Consulente del Lavoro  
**Dott. Alessio Bisceglie** | Consulente del Lavoro  
**Dott.ssa Silvia Costa** | Consulente del Lavoro  
**Dott. Alberto Balestrini** | Consulente del Lavoro

**Circolare n. 046 – 21 Maggio 2021**

## EMERGENZA “CORONAVIRUS” ED I RIFLESSI SUL RAPPORTO DI LAVORO - AGGIORNAMENTI

In merito alla nota emergenza epidemiologica COVID-19 (c.d. “*Coronavirus*”) attualmente in corso, lo Studio riporta, come di consueto ed in ottica di un costante aggiornamento, gli ultimi provvedimenti emanati dalle autorità competenti, nonché ulteriori indicazioni riguardanti le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.

### ➤ VACCINAZIONI ANTI-COVID-19 SUI LUOGHI DI LAVORO: INDICAZIONI DA PARTE DEL GARANTE IN MATERIA DI PRIVACY

Il Garante per la privacy ha adottato, in data 13 Maggio 2021, un documento di indirizzo sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro, per fornire indicazioni generali sul trattamento dei dati personali, in attesa di un definitivo assetto regolatorio.

La realizzazione dei piani vaccinali per l'attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti COVID-19 nei luoghi di lavoro, prevista dal Protocollo nazionale del 6 Aprile 2021, costituisce un'iniziativa di sanità pubblica, ragione per la quale la responsabilità generale e la supervisione dell'intero processo rimangono in capo al Servizio sanitario regionale e dovrà essere attuata nel rispetto della disciplina sulla protezione dei dati.

Anche per la vaccinazione sul luogo di lavoro dovrà essere assicurato il rispetto del tradizionale riparto di competenze tra il medico competente e il datore di lavoro, messo in evidenza nel documento sul ruolo del medico competente in materia di sicurezza sul luogo di lavoro, da oggi disponibile sul sito dell'Autorità.

Nel documento di indirizzo il Garante precisa che le principali attività di trattamento dati (dalla raccolta delle adesioni, alla somministrazione, alla registrazione nei sistemi regionali dell'avvenuta vaccinazione) devono essere effettuate dal medico competente o da altro personale sanitario appositamente individuato.

Nel quadro delle norme a tutela della dignità e della libertà degli interessati sui luoghi di lavoro, infatti, non è consentito al datore di lavoro raccogliere direttamente dai dipendenti, dal medico competente, o da altri professionisti sanitari o strutture sanitarie, informazioni relative all'intenzione del lavoratore di aderire alla campagna o alla avvenuta somministrazione (o meno) del vaccino e ad altri dati relativi alle sue condizioni di salute.

Tenuto conto dello squilibrio del rapporto tra datore di lavoro e dipendente, il consenso del lavoratore non può costituire in questi casi un valido presupposto per trattare i dati sulla vaccinazione così come non è consentito far derivare alcuna conseguenza, né positiva né negativa, dall'adesione o meno alla campagna vaccinale.

Per ogni necessità di approfondimento è possibile consultare il documento completo:

- [Documento di indirizzo sulla vaccinazione nei luoghi di lavoro, Garante della Privacy, 13 Maggio 2021](#)

➤ **VACCINAZIONI ANTI-COVID-19 SUI LUOGHI DI LAVORO: DISPONIBILE IL DOCUMENTO INAIL**

L'INAIL, con news del 15 Maggio 2021, ha reso disponibile online il nuovo documento tecnico-operativo, elaborato in data 12 Maggio 2021 dall'Istituto con i Ministeri del Lavoro e della Salute, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la struttura di supporto alle attività del commissario straordinario per l'emergenza, che fornisce criteri di tipo quantitativo e qualitativo per definire le priorità della somministrazione nei luoghi di lavoro, utili anche per chiarire alcuni dubbi.

Il documento ribadisce, innanzitutto, che la vaccinazione anti-COVID-19 in azienda rappresenta un'iniziativa di sanità pubblica, la cui responsabilità generale e supervisione rimane in capo al Servizio sanitario regionale, e che l'intera campagna vaccinale viene attuata secondo principi di priorità finalizzati alla tutela delle persone più vulnerabili al virus per età e/o stato di salute o per rischio di esposizione al contagio. Compatibilmente con la disponibilità di vaccini, la somministrazione nei luoghi di lavoro può iniziare in concomitanza con l'avvio della vaccinazione degli under 60. I piani aziendali di adesione, in particolare, devono essere inviati alle aziende sanitarie di riferimento, in coerenza con le indicazioni ad interim approvate l'8 Aprile 2021 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Nella nuova pubblicazione è riprodotto anche il modulo che deve essere utilizzato per la presentazione del piano di vaccinazione aziendale, al quale possono aderire più imprese. Infatti, i

datori di lavoro possono aderire alla campagna vaccinale singolarmente o in forma aggregata e indipendentemente dal numero di lavoratori occupati. In alternativa alla modalità della vaccinazione diretta, è prevista la possibilità di stipulare, anche tramite le associazioni di categoria di riferimento o nell'ambito della bilateralità, specifiche convenzioni con strutture sanitarie private in possesso dei requisiti per la vaccinazione. In entrambi i casi i costi sono a carico delle aziende, fatta eccezione per la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la loro somministrazione (siringhe/ago) e degli strumenti formativi e per la registrazione delle vaccinazioni, che è assicurata dal Servizio sanitario regionale.

Sulla base di specifici quesiti delle Regioni sono stati elaborati criteri quantitativi e qualitativi, che permetteranno loro di valutare le priorità per i piani aziendali sulla base della disponibilità dei vaccini. Il criterio quantitativo, privilegiando la capacità di vaccinare numeri consistenti di lavoratori, sia nell'ottica dell'efficienza e velocizzazione della campagna vaccinale sia in quella della solidarietà, consentirà l'accesso alla vaccinazione a lavoratori di aziende differenti operanti nel medesimo sito produttivo o nello stesso territorio. Tale criterio tende a facilitare l'accesso di piccole aziende, anche con differenti profili di rischio, che più difficilmente potrebbero organizzare punti vaccinali autonomi, semplificando inoltre l'organizzazione della campagna.

Il nuovo documento tecnico fornisce anche alcuni criteri qualitativi utili a definire le priorità, nel rispetto del principio di tutela dei lavoratori a maggior rischio di contagio da Sars-CoV-2. I diversi settori di attività, in particolare, sono suddivisi in tre macro-gruppi, sulla base della classificazione del rischio, secondo i parametri di esposizione, prossimità e aggregazione contenuti nel documento tecnico dell'Inail approvato dal Comitato tecnico scientifico il 9 Aprile 2020, insieme ai dati delle denunce di infortunio da COVID-19 analizzati per incidenza nei diversi settori produttivi. Nelle tre tabelle, articolate in ordine alfanumerico per codice ATECO, sono inoltre evidenziati alcuni settori già vaccinati o in corso di vaccinazione, come quelli degli operatori sanitari, dell'istruzione, delle forze dell'ordine e della difesa. Le Regioni potranno valutare ulteriormente i piani anche sulla base del contesto produttivo territoriale e dell'analisi epidemiologica dei focolai osservati in oltre un anno di pandemia.

Per ogni necessità di approfondimento è possibile consultare il documento completo:

- [Documento tecnico-operativo INAIL, 12 Maggio 2021](#)

➤ **INDICAZIONI AD INTERIM SULLE MISURE DI PREVENZIONE E CONTROLLO DELLE INFEZIONI DA SARS-COV-2 IN TEMA DI VARIANTI E VACCINAZIONE ANTI-COVID-19**

Per opportuna conoscenza, si comunica che l'Istituto Superiore della Sanità, il Ministero della Salute, l'Agenzia Italiana del Farmaco e l'INAIL hanno pubblicato un documento che risponde a diversi quesiti sulle misure farmacologiche e non farmacologiche nell'area di prevenzione e controllo delle infezioni da SARS-CoV-2 sorti con il progredire della campagna di vaccinazione contro COVID-19 e la comparsa delle varianti di SARS-CoV-2.

Di particolare interesse risulta il quesito n. 2.1, di seguito riportato:

*"I lavoratori vaccinati, inclusi gli operatori sanitari, devono mantenere l'uso dei DPI e dei dispositivi medici, l'igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni sul luogo di lavoro?"*

Tutti i lavoratori, inclusi gli operatori sanitari, devono continuare a utilizzare rigorosamente i DPI, i dispositivi medici prescritti, l'igiene delle mani, il distanziamento fisico e le altre precauzioni secondo la valutazione del rischio, indipendentemente dallo stato di vaccinazione e aderire a eventuali programmi di screening dell'infezione.

Per le risposte a tutti gli altri quesiti è possibile prendere visione del documento completo:

- [Indicazioni ad interim sulle misure di prevenzione da COVID-19, indicazioni su varianti e vaccinazioni](#)

➤ **UTILIZZO DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI COVID-19: INTENSIFICAZIONI DEGLI ACCESSI ISPETTIVI IN AZIENDA**

Si ricorda che con la nota del n. 532/2020, l'Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL), ha evidenziato l'avvio di un'intensa attività di vigilanza riguardanti il corretto utilizzo degli ammortizzatori sociali legati alle conseguenze della pandemia COVID-19. Nella stessa viene chiarito che particolare attenzione, oltre che ad eventuali richieste d'intervento e a segnalazioni pervenute, sarà riservata alle aziende operanti nei settori che non hanno subito interruzioni delle attività, alle aziende che hanno presentato domande di iscrizione, ripresa dell'attività, modifiche dell'inquadramento con effetto retroattivo in periodi immediatamente precedenti le richieste di trattamento delle varie forme di ammortizzatore sociale nonché alle aziende/datori di lavoro che hanno collocato in smart-working il personale e, contestualmente, richiesto l'erogazione di ammortizzatori sociali. Saranno monitorate, inoltre, anche le assunzioni, le trasformazioni e le riqualificazioni di rapporti di lavoro in periodi prossimi le richieste di ammortizzatori sociali.

Sulla base di ciò si raccomanda alle aziende clienti di osservare un comportamento prudente e cautelativo in merito alla gestione degli ammortizzatori sociali oggi disponibili.

Lo Studio, come di consueto, rimane disponibile per fornire qualsiasi eventuale chiarimento in merito.

Per tutte le ultime novità riguardanti l'emergenza COVID-19 con riferimento all'ambito lavoro, lo Studio invita a consultare il proprio [sito internet](#) così da disporre dell'archivio aggiornato delle ultime circolari, il [canale YouTube](#) del gruppo per rivedere i recenti eventi organizzati ed i video approfondimenti sulle tematiche di maggior interesse nonché a seguire lo Studio attraverso la [pagina LinkedIn](#) per ricevere gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Studio Frisoni e Bisceglie

